SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 341-B

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FABBRI e MALAGODI

(V. *Stampato n.* **341**)

approvato dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica nella seduta del 6 luglio 1988 (V. *Stampato Camera n.* **3050**)

modificato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati nella seduta del 2 febbraio 1989

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 6 febbraio 1989

Riordino e finanziamento
dell'Istituto nazionale di studi verdiani

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900)

(Attività scientifiche e culturali)

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. L'Istituto di studi verdiani, di cui all'articolo 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 290, assume la denominazione di Istituto nazionale di studi verdiani.

2. Esso è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali a norma della legge 2 aprile 1980, n. 123, ed ha sede in Parma.

3. L'Istituto tutela e valorizza l'opera di Giuseppe Verdi nell'ambito della storia e della cultura italiana e internazionale. In particolare:

a) provvede alla raccolta, conservazione e valorizzazione delle varie documentazioni inerenti all'attività e alla vita di Giuseppe Verdi, nonchè delle altre documentazioni, in primo luogo musicali, afferenti al filone culturale verdiano;

b) promuove ricerche e studi sull'opera di Giuseppe Verdi nella cultura musicale dell'Ottocento, sui precedenti e gli sviluppi anche contemporanei, favorendone la diffusione della conoscenza;

c) sviluppa attività di promozione culturale ed educativa nel settore considerato, con particolare riferimento alla scuola;

d) effettua studi, progettazioni e sperimentazioni inerenti alla formazione professionale e alle tecniche di esecuzione con riguardo ai livelli di operatività specialistica;

e) presta consulenza scientifica e collaborazione ad istituti culturali italiani e stranieri.

Art. 2.

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico*:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) effettua studi, progettazioni e sperimentazioni inerenti alla formazione professionale e alle tecniche di esecuzione con riguardo ai livelli di operatività specialistica, d'intesa, se del caso, con altri enti che abbiano competenza in materia di formazione professionale;

e) *identica.*

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. Sono organi consultivi il comitato degli amici dell'Istituto, di cui all'articolo 6, e il comitato scientifico, di cui all'articolo 7.

Art. 3.

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, che lo sceglie nell'ambito di una terna di note personalità di cultura, designate dal Comitato di settore per gli istituti culturali del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

2. Il presidente dura in carica cinque anni; ha la rappresentanza legale dell'Istituto ed è organo esecutivo delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione. Presiede il consiglio stesso.

Art. 4.

1. Il consiglio di amministrazione è costituito da:

a) il presidente dell'Istituto;

b) il sindaco di Parma o un suo delegato;

c) il sindaco di Busseto o un suo delegato;

d) il presidente della provincia di Parma o un suo delegato;

e) il presidente della regione Emilia-Romagna o un suo delegato;

f) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

g) un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;

h) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

i) il rettore dell'università di Parma;

l) un rappresentante della famiglia Carrara Verdi;

m) un rappresentante del comitato degli amici dell'Istituto;

n) il direttore del Conservatorio di musica di Parma.

2. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali e dura in carica cinque anni.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica;*

h) *identica;*

i) *identica;*

l) *identica;*

m) *identica;*

n) il presidente del Conservatorio di musica di Parma.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

3. È responsabile della programmazione annuale, triennale e generale dell'Istituto in conformità, per la parte scientifica, al programma presentato dal comitato scientifico, di cui all'articolo 7, e sentito il parere del comitato degli amici dell'Istituto, di cui all'articolo 6.

4. Il consiglio, nella sua prima seduta, elegge a maggioranza fra i propri membri il vice presidente dell'Istituto.

5. Il consiglio delibera su:

a) la nomina del direttore dell'Istituto, di cui all'articolo 8;

b) il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

c) gli atti che importino conseguenze sul patrimonio dell'ente;

d) il promuovere giudizi o resistervi, in ogni sede, ivi inclusi i giudizi arbitrali; le transazioni e l'accettazione di lasciti, donazioni e contributi;

e) i limiti di spesa entro i quali il presidente può procedere con propria ordinanza;

f) il regolamento organico e dei servizi dell'Istituto e le sue modifiche, in conformità alle disposizioni previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni.

6. Il consiglio è convocato almeno una volta ogni tre mesi, quando il presidente lo ritenga opportuno od un terzo dei componenti lo richieda.

Art. 5.

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali; è composto da tre membri, di cui uno, con funzioni di presidente, indicato dal Ministero del tesoro e due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. I membri del collegio durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

3. Il collegio esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari dell'Istituto; esamina i bilanci di previsione ed i conti consuntivi

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Il consiglio è convocato almeno due volte l'anno, quando il presidente lo ritenga opportuno od un terzo dei componenti lo richieda.

Art. 5.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

dei singoli esercizi e le scritture contabili relative alla gestione dell'ente; controlla la conservazione del patrimonio e dei relativi documenti; vigila sulla regolarità della riscossione delle entrate e dell'erogazione delle spese; effettua verifiche inventariali e di cassa.

4. I membri del collegio possono assistere alle sedute del consiglio di amministrazione ed intervenire nelle questioni afferenti al loro mandato.

5. Agli stessi spetta un compenso da determinarsi dal Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, nonchè un gettone di presenza per la loro partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione in misura pari a quello stabilito per i consiglieri, determinato con la medesima procedura.

Art. 6.

1. Il comitato degli amici dell'Istituto è composto da membri nazionali e stranieri e dal presidente dell'Istituto, che lo presiede.

2. Sono nominati membri del comitato, con deliberazione del consiglio di amministrazione, i cultori di studi verdiani e i rappresentanti di enti, oppure singoli privati, che operino in modo continuativo a favore dell'Istituto e contribuiscano finanziariamente o in altro modo significativo alla sua attività.

3. Il comitato esprime il parere di cui all'articolo 4, comma 3, e collabora con il consiglio di amministrazione per la migliore attuazione dei programmi dell'Istituto.

4. Il comitato delibera un proprio regolamento in armonia con lo statuto e con il regolamento dell'Istituto, di cui all'articolo 10.

Art. 7.

1. Il comitato scientifico è composto dal direttore dell'Istituto, che lo presiede, e da cinque esperti, italiani e stranieri, in scienze musicologiche con particolare competenza nel settore degli studi verdiani.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. *Identico.*

5. Agli stessi spetta un compenso da determinarsi dal Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. Il comitato è nominato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto e dura in carica fino alla scadenza del consiglio che lo ha nominato.

Art. 8.

1. Il direttore dell'Istituto, di comprovata competenza in scienze musicologiche con specifico riguardo al settore degli studi verdiani, è nominato dal consiglio di amministrazione, che ne determina il trattamento economico. L'incarico ha durata biennale ed è rinnovabile.

2. Il direttore ha la sovrintendenza generale dei servizi dell'Istituto e ne dirige le attività, in esecuzione dei programmi approvati dal consiglio di amministrazione. Nello svolgimento di tali compiti è coadiuvato dal segretario generale.

3. Il direttore partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con voto consultivo e assicura il collegamento fra il consiglio stesso e il comitato scientifico.

Art. 9.

1. L'organico dell'Istituto è costituito da:

a) il segretario generale, della nona qualifica funzionale;

b) la segreteria tecnica, composta da un bibliotecario, due aiuto bibliotecari documentaristi, due coadiutori. Le qualifiche funzionali sono definite dal regolamento organico;

c) la segreteria amministrativa, composta da tre impiegati dell'ex carriera di concetto di cui due della sesta e uno della settima qualifica funzionale, un impiegato dell'ex carriera esecutiva della quinta qualifica funzionale, due impiegati dell'ex carriera ausiliaria di cui uno della quarta e uno della terza qualifica funzionale.

2. Lo stato giuridico ed economico del personale dell'Istituto è quello del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 8.

1. Il direttore dell'Istituto, di comprovata competenza in scienze musicologiche con specifico riguardo al settore degli studi verdiani, è nominato dal consiglio di amministrazione, che determina la durata dell'incarico e il trattamento economico.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 9.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 10.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione predispone uno schema di statuto e uno schema di regolamento, entrambi da approvarsi con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

Art. 11.

1. Al finanziamento dell'Istituto si provvede mediante contributi dello Stato, di enti pubblici e privati.

Art. 12.

1. La legge 26 febbraio 1963, n. 290, è abrogata.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 10.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione predispone uno schema di statuto e uno schema di regolamento, entrambi da approvarsi con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

Art. 11.

1. Al finanziamento dell'Istituto si provvede mediante contributi dello Stato, ai sensi della legge 2 aprile 1980, n. 123, di enti pubblici e privati.

Art. 12.

Identico.